

STUDIO LEGALE
Avv. Emanuela Romeo
Avv. Valentina Maiolo
Via dei Colli n. 103
89048 - Siderno (RC)
tel/fax: 0964/380002 - 383986
email: avv.emanuelaromeo@gmail.com
pec: emanuela.romeo@avvocatilocri.legalmail.it
maiolovalentina@pec.it;

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Ricorso ex art. 700 c.p.c.

per

la sig.ra **LA PALERMA Mariastella** nata a Roccella Ionica (RC) il 28/03/1972 (C.F.: LPLMST72C68H456V), e residente in Locri (RC), alla via Don Vittorio, ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi elettivamente domiciliata in Tivoli (RM), alla via del Seminario n. 23 presso lo studio dell'Avv. Giorgio MANNUCCI (C.F.: MNNGRG87A19L182O), domicilio professionale degli avvocati Emanuela ROMEO (CF: RMOMNL81D63D976E) e Valentina MAIOLO (CF: MLAVNT86D64D976B) del Foro di Locri, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inoltrata in via telematica, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria agli indirizzi di P.E.C.: emanuela.romeo@avvocatilocri.legalmail.it e maiolovalentina@pec.it, o al seguente numero di fax 0964/380002 - 383986;

-ricorrente-

contro

- **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica e *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, 00186, Roma;

nonché

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Catanzaro (CZ), 88100, alla Via Lungomare n. 259;

- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in località Spirito Santo, 89128 - Reggio Calabria (RC) alla Via Sant'Anna Il Tronco;

- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI COSENZA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Cosenza (CS), 87100, al Corso Telesio n. 17;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, 00185, al Viale Giorgio Ribotta n. 41;
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, 00185, al Viale Giorgio Ribotta n. 41;
- tutti i soggetti controinteressati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella "Fase C" del piano straordinario di assunzione (c.d. legge sulla "Buona Scuola") e partecipanti al piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017, per i quali, atteso l'elevato numero dei destinatari, si chiede di essere autorizzati, sin da ora, alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. o attraverso le modalità di cui al successivo art. 151 c.p.c., ovvero, attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e di quanto altro l'On.le Giudice adito vorrà decidere, tramite i siti internet istituzionali degli enti resistenti.

- resistenti-

Avente ad oggetto: l'annullamento e/o la dichiarazione della illegittimità del provvedimento di assegnazione dell'ambito Scolastico di destinazione della sig.ra LA PALERMA Mariastella, in esito alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. Salvo ogni diritto.

PREMESSO CHE

- 1) La ricorrente, sig.ra **LA PALERMA Mariastella**, coniugata e madre di 2 (due) figli minori (FABIANO Pio Romeo, di anni 15, e FABIANO Alessandro, di anni 14) è docente di scuola primaria vincitrice del concorso abilitante ordinario per esami e titoli, bandito con D.D.G. del 02/04/1999, con un punteggio pari a 82.5, compresi gli 8 punti assegnati per la lingua inglese;
- 2) Nell'anno scolastico 2015/2016, la stessa veniva assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale (di seguito, U.S.P.) di Reggio Calabria (RC), Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria (RC) con sede in Marina di Gioiosa Ionica (RC), ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge n. 107 del 13/7/2015 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 3) All'atto della proposta di nomina resa nota a mezzo comunicazione pubblicata in data 10/11/2015 sul sito <http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline> ed accessibile a ciascun docente per il tramite della propria area riservata, la sig.ra

Jucorini

69362001P²

LA PALERMA si trovava collocata nella graduatoria ad esaurimento (di seguito, semplicemente, G.A.E.) della Provincia di Reggio Calabria (RC), relativa al triennio 2014-2017 con un punteggio pari a 164 (centosessantaquattro);

- 4) Successivamente, con e-mail del 29/07/2016, in esito alle procedure di mobilità obbligatoria per l'anno 2016/2017 (c.d. "Fase C" di mobilità prevista dall'art. 1 comma 108 della Legge n. 107/2015 e disciplinata dall'art.6 del vigente C.C.N.L.), la stessa veniva assegnata nella città di Guidonia (RM), ovvero, nell'Ambito Territoriale di Roma 0013 (LAZIO) nonostante nella "Domanda di Mobilità Territoriale per Assegnazione Ambito a Livello Nazionale - Scuola Primaria - Anno Scolastico 2016/17" la sig.ra LA PALERMA avesse indicato, quali sedi di preferenza, l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria e/o Cosenza e, solo in subordine l'Ambito Territoriale Lazio;
- 5) Alla luce di ciò, in data 10/08/2016, la stessa promuoveva, nei confronti dell'Ufficio Scolastico per la Regione Calabria, un tentativo di conciliazione per il tramite dell'associazione sindacale "Asset Scuola" "(...) per erronea assegnazione della sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017" che rimaneva privo di qualsiasi riscontro;
- 6) Alla luce di ciò, con lettera raccomandata a/r del 03/09/2016, la sig.ra LA PALERMA, inoltrava all'Ufficio Scolastico provinciale di Cosenza e di Reggio Calabria, una richiesta di chiarimenti rimasta, anch'essa, inevasa;
- 7) La procedura di assegnazione della ricorrente nell'Ambito Territoriale di Roma, invece che nella sede di preferenza prescelta di Reggio Calabria/Cosenza, disposta dal M.I.U.R., si appalesa lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti della sig.ra LA PALERMA, per i seguenti

MOTIVI

1- MANIFESTA ED ILLOGICA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 29, 36, 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa Ordinanza Ministeriale n. 241 emessa in pari data ed attuativa dello stesso, ha introdotto una evidente disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito (di seguito G.M.) del concorso 2012 e quelli, come per la deducente, provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (di seguito G.A.E.), che non trova riscontro nella c.d. legge sulla "Buona scuola" n. 107/2015.

Non a caso, proprio alla luce dell'ingiustificato privilegio riservato ai docenti del concorso 2012, non previsto dalla legge, la suddetta ordinanza è stata sospesa dal **TAR Lazio con provvedimento n. 3589 del 23 Giugno 2016**, successivamente confermato dal **Consiglio di Stato con pronuncia n. 4600 del 2016**, - con riferimento "*alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria*", con ciò delineando una chiara censura da parte dei suddetti organi amministrativi.

In particolare, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della succitata legge sulla "Buona Scuola", in merito alla procedura di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c) della medesima legge, statuisce solo che: "*(...) i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale (...)*".

Dalla chiara lettera della norma appena richiamata, emerge la volontà legislativa di garantire la assoluta parità di trattamento dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per come si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (per come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis).

Non vi è dunque alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, lett b) e c), legge n. 107/2015) e quelli provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e, infine, tra quelli provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (assunti secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 96, lett b), legge n. 107/2015).

Nonostante ciò, l'Ordinanza Ministeriale citata, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra le predette categorie di docenti, introducendo due fasi distinte e progressive che, di fatto, privilegiano gli assunti con il Concorso del 2012 rispetto alle altre 2 (due) categorie.

Ed infatti, tale disparità di trattamento si rende evidente alla luce del disposto dell'art. 6 del C.C.N.I. del 2016, punto n. 2 (sottofase 3), che prevede che: "*Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia (...)*";

mentre per gli "(...) assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE (...)" è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro "(...) parteciperanno a mobilità territoriale".

Così facendo, solo ai docenti provenienti da G.M. concorso 2012 e cioè da un concorso successivo, è stata assicurata la scelta della sede definitiva sui posti disponibili in ambito provinciale.

Per i secondi, ovvero, i docenti provenienti da G.A.E. (tra i quali rientra, per l'appunto, la ricorrente), pur essendo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita con concorso ordinario per titoli ed esami bandito con D.D.G. del 02.04.1999, viene prevista la possibilità di scelta della sede esclusivamente tra gli ambiti territoriali a livello nazionale.

Ciò ha comportato, per gli stessi, la possibilità di concorrere nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai docenti risultati idonei al concorso 2012 e successivamente assunti.

Tutto ciò, peraltro, prescindendo dal punteggio posseduto ai fini della mobilità e, nel contempo, in aperta violazione delle disposizioni previste dal citato bando di concorso del 1999 ("Concorso, per esami e titoli, a posti di insegnante elementare bandito con D.D.G. del 2/4/99") che prevedevano che: "in ciascuna Regione del territorio nazionale è indetto un concorso per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli **provinciali** degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002".

Ed allora, alla luce di ciò, la sig.ra LA PALERMA, risultata idonea al concorso del 1999 nonché alla procedura di mobilità, con un punteggio di 36 + 6 di ricongiungimento familiare, avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale Calabria per come dalla stessa richiesto.

Il diritto dei docenti vincitori del concorso del 1999 a vedersi assegnata una sede definitiva nell'Ambito Provinciale prescelto è stato, peraltro, confermato, in via di principio, anche dal TAR Lazio nella ordinanza richiamata che sancisce il diritto di tutti i docenti (ovvero, sia di quelli inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 che di quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ed immessi in ruolo), a vedersi applicate le medesime regole nell'assegnazione della sede.

Di contro, invece, con l'applicazione dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso del 2012 la preliminare scelta della sede in ambito provinciale, al fine della assegnazione provvisoria.

Ciò ha comportato la violazione del principio del corretto scorrimento delle graduatorie ed una evidente disparità di trattamento in danno dei docenti risultati vincitori dei concorsi effettuati in precedenza (nel 1990 e nel 1999) che sono stati, di fatto, pretermessi dalla scelta della sede tra i posti vacanti a livello provinciale, risultati previamente occupati dai docenti idonei provenienti dal successivo concorso del 2012. Tale disparità di trattamento è risultata essere ancora più grave nei confronti dei docenti che, come la sig.ra LA PALERMA, erano già collocati nelle G.A.E. da molto tempo ed erano stati impiegati in numerose supplenze temporanee.

Gli stessi, infatti, possono vantare una maggiore "anzianità di servizio" rispetto ai partecipanti al concorso del 2012 (in gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento), i quali, anche con un punteggio inferiore, vengono immotivatamente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Ciò è assolutamente ingiusto e "*contra legem*", in particolare, ove si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle G.A.E..

Alla medesima conclusione è giunto il **Tribunale Ordinario di Palermo, in persona del Giudice del lavoro D. Fraietta** che, con **ordinanza n. 47297 del 21/11/2016**, si è pronunciato in merito ad un caso analogo a quello in questione.

In particolare, il caso esaminato dalla corte siciliana verteva sull'illegittimità, o meno, del trasferimento di una docente dalla sede di Palermo a quella di Verona.

L'ordinanza richiamata evidenzia come il diritto della docente alla titolarità della sede richiesta (Palermo Ambito 0019), andasse tutelato anche nei confronti di chi aveva ottenuto di essere collocato in una sede migliore in una fase di mobilità successiva.

Nell'ordinanza si legge, testualmente, che: "*altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GaE ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia (...) Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento*".

Alla luce di ciò, il Giudice condanna il M.I.U.R., non soltanto "*ad assegnare la ricorrente presso una delle sedi scolastiche ricomprese nell'Ambito Territoriale 0019 - Sicilia*", ma anche "*alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA*".

1.2) Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle G.A.E., si riscontra nel procedimento di trasferimento degli stessi per l'anno scolastico

2016/2017, disciplinato dall'art. 6 del C.C.N.I., rubricato "Fasi dei trasferimenti e passaggi".

Ed infatti, tale norma, prevede 4 (quattro) diversi tipi di trasferimento articolati in diverse e progressive fasi (identificate con le lettere A, B, C e D), ciascuna delle quali a sua volta suddivisa in sotto-fasi.

Per ogni fase, la norma prevede una distinzione ed un relativo diverso trattamento tra i docenti già assunti nell'anno 14/15, da quelli assunti, invece, nell'anno 15/16 e, tra questi ultimi, distinguendo tra quelli assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge n. 107/2015; questi ultimi vengono, a loro volta, distinti tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle G.A.E..

All'uopo, la normativa richiamata prevede espressamente quanto segue:

"1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi di trasferimenti:

a) La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

b) La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione delle sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell'OM 241, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 (come già censurato nel punto precedente), per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito.

c) La fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C.

d) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo

periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C”.

Appare evidente che il procedimento di mobilità docenti 2016 delineato nelle fasi B e D di cui alla norma testé richiamata, si pone in contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 che prevede che per l'anno scolastico 2016/2017 che i “*docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015, partecipino, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale (...) per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016*” come gli assunti provenienti dalle G.A.E nelle fasi B e C. Invece, l'art.6 del C.C.N.I., sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito della “FASE B” prevede che: “*Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse (...)*”; gli stessi, “*se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente, saranno assegnati ad un ambito, se richiesto (...)*” creando, così, un danno ai docenti provenienti dalle G.A.E. non soltanto “su ambito provinciale” ma anche “su scuola”.

E la differenza non è di poco conto!

Invero, leggendo la norma contrattuale, si evince come la “Fase B” abbia introdotto una deroga alla previsione legislativa e, avendo previsto, per i docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015, la possibilità di ottenere per il primo ambito richiesto una mobilità in titolarità su “scuola” e non su “ambito” ha, di fatto, incentivato gli stessi alla presentazione della relativa domanda.

Essa, pertanto, pregiudica tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, esclusi da tale previsione.

Ed infatti, ove la norma legislativa non fosse stata derogata, è facile presumere che i docenti in questione, titolari di scuola in altra provincia, difficilmente avrebbero presentato domanda per il trasferimento esclusivamente nell'ambito (non potendo avere certezza sull'assegnazione della scuola), in quanto avrebbero dovuto concorrere con gli altri docenti della provincia e avrebbero, altresì, dovuto sottostare alla proposta

del Dirigente Scolastico ai fini dell'assegnazione della scuola, così come previsto dalla legge n. 107/2015.

Medesime considerazioni possono essere effettuate in relazione alla c.d. "Fase D", allorché viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, con esclusione dei docenti provenienti dalle G.A.E., in violazione di quanto espressamente previsto dalla legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 della legge appena richiamata (così come modificato dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), non prevede alcuna distinzione tra i docenti che sia fondata sulla base dell'anno di assunzione degli stessi e, pertanto, dispone la loro parità di trattamento nel procedimento di mobilità interprovinciale (e, dunque, per ciò che qui rileva, anche per quelli assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti dalle G.A.E.).

Nel caso che ci occupa, la docente LA PALERMA, che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria/Cosenza e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di 36 + 6 per ricongiungimento familiare, per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 summenzionata, è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito rispetto ai docenti assunti nello stesso a. s. 2015/2016 provenienti dalla G.M. del concorso 2012, ed a cui erano stati riconosciuti punteggi inferiori rispetto a quelli assegnati alla stessa.

Tale circostanza trova riscontro documentale nell' "Elenco dei trasferimenti e passaggi del Personale Docente di Ruolo - Scuola Primaria - Ufficio Scolastico Provinciale Reggio Calabria" e, altresì, dal medesimo atto relativo all'ambito della provincia di Cosenza allegati al presente atto.

Dalla lettura di tali documenti emerge come i posti disponibili ai fini della mobilità siano stati assegnati, in via prioritaria, ai docenti già assunti nell'a.s. 2014/2015, non su "ambito" ma su "scuola", mentre è facile supporre che, se il trasferimento fosse stato consentito solo su "ambito", ovvero, come previsto dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, difficilmente, i predetti docenti, avrebbero richiesto di essere assegnati nell'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria/Cosenza.

In carenza di posti disponibili in tale Ambito e dovendo concorrere a livello nazionale, alla sig.ra LA PALERMA è stata preclusa la mobilità interprovinciale sull'Ambito Territoriale dalla stessa prescelto come prima sede, riservato esclusivamente (ed illogicamente) ai docenti provenienti dal concorso 2012 e, per giunta, anche a quelli

aventi un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla stessa che si è vista assegnata, quale sede definitiva, l'Ambito Territoriale di Roma.

E la situazione si complica ove si consideri la mancanza di trasparenza sui parametri utilizzati dal M.I.U.R. per impostare il c.d. "algoritmo" sui trasferimenti della mobilità 2016 e per l'individuazione delle sedi; situazione, questa, che, ad oggi, ha condotto numerose Corti di merito a pronunciarsi sulla sua illegittimità, statuendone, altresì, l'assoluta erroneità ed illogicità.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente il contrasto della predetta normativa e di quella che prevede la procedura di mobilità (il c.d. "algoritmo" descritto da un breve *memorandum* e di cui non sono stati, ad oggi, forniti i codici sorgente da parte del M.I.U.R.), con numerosi articoli della Carta Costituzionale.

Ed invero, la disciplina dell'algoritmo appare lacunosa e carente perché mancano tutte le condizioni previste dal C.C.N.I. sulla mobilità che hanno provocato i numerosi errori segnalati da molti dei docenti costretti al trasferimento, per come si evince dalle diverse ordinanze allegate a tale atto.

In particolare si palesa evidente il contrasto della normativa richiamata con i seguenti articoli della Costituzione: **art. 3**, che sancisce il principio fondamentale di uguaglianza; **art. 4**, che prevede, per ciascun cittadino il diritto all'accesso al lavoro; **art. 29**, che prevede il diritto alla unità familiare; **art. 36**, che statuisce il diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e tale da assicurare un'esistenza libera e dignitosa; **art. 97**, che sancisce il principio di buon andamento e di imparzialità della P. A. e, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza, la corretta valutazione di attribuzione del punteggio nei concorsi, ed il principio generale ed inderogabile di regolare scorrimento delle graduatorie concorsuali.

All'uopo, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in Fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *"Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva"*.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in Fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono "secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali".

Come si nota, i docenti assunti nel corso delle Fasi 0 ed A faranno domanda di mobilità, per la sede definitiva, nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le "vecchie regole" di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994 e verrà, pertanto, assegnata loro una sede di titolarità che potrà essere persa solo qualora i docenti stessi dovessero risultare in soprannumero.

b) Ed ancora, per ciò che concerne i docenti assunti da G.M. concorso 2012 nelle fasi B e C nell'a.s. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da G.A.E. nelle fasi B e C nell'a.s. 2015/2016 (comma 96 lett. b), invece, gli stessi dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede provinciale assegnata risulta essere meramente provvisoria.

La normativa in commento nulla dice in relazione all'applicabilità, o meno, a questi ultimi, delle "vecchie regole" di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994 e, pertanto, da tale omessa indicazione, il C.C.N.I. dell'8.4.2016 e la relativa O.M. attuativa, hanno presupposto l'applicabilità della disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo (derivanti da entrambe le graduatorie).

Solo che ciò non può assolutamente essere, sebbene l'art. 1, comma 73, legge n. 107/2015 abbia previsto l'applicabilità della predetta vecchia normativa solo per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nell'ambito delle Fasi 0 ed A, sancendo, in tal modo, una manifesta disparità di trattamento tra quelli assunti nelle Fasi 0 ed A e quelli assunti nelle fasi B e C e, ancora, tra quelli provenienti dalle G.M. del concorso 2012 rispetto a quelli provenienti dalle G.A.E..

In ogni caso, ad oggi, tale discriminazione non dovrebbe più sussistere alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 della legge n. 107/2015 dall'art. 1/bis del D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali richiesti.

2) VIOLAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI PERSONALISSIMI DELLA RICORRENTE.

L'assegnazione della sig.ra LA PALERMA in una sede collocata a ben 700 km di distanza da quella prescelta e, soprattutto, da quella di residenza della propria famiglia, non consente alla stessa di poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare di madre e, di conseguenza, di provvedere agli immediati bisogni dei figli minori, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità degli stessi.

Ciò si pone in aperta violazione dell'art. 37 della Costituzione che sancisce che: *“le condizioni di lavoro devono consentire”* (alla donna) *“l'adempimento della sua essenziale funzione familiare”*, ovvero, assicurare alla madre e al figlio una speciale ed adeguata protezione.

A riguardo, la Corte Costituzionale ha chiarito che la “protezione” cui fa riferimento la norma richiamata, non si limita alla salute fisica della donna e del figlio, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del figlio (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dall'art. 37 Costituzione, non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Carta, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare *“la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi”* e di *“proteggere”* la maternità, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Il succitato provvedimento di trasferimento disposto dal M.I.U.R., di fatto, sradica la docente dal proprio territorio e dal proprio contesto familiare e la “costringe” all'impiego di quasi tutta la retribuzione percepita per il proprio personale mantenimento fuori casa. Ciò comporta, per la stessa, l'impossibilità di contribuire al mantenimento della propria famiglia (cui è costretto a provvedere, in via esclusiva, il marito, sig. ROMEO Cosimo che, per come emerge dal contratto di lavoro è un “Operaio Addetto all'Impianto” impiegato presso il porto di Gioia Tauro (RC) ed è, pertanto, costretto a lavorare su turni, **anche notturni.**

Impensabile sarebbe, altresì, auspicare un trasferimento del nucleo familiare nella città laziale; i figli, infatti, hanno già iniziato l'anno scolastico nel loro paese di residenza in cui si svolge anche la loro vita sociale ed il marito, come già, lavora presso il porto di Gioia Tauro (RC) in forza di un contratto a tempo indeterminato in sede vicina alla propria dimora.

Un eventuale trasferimento, sarebbe, infatti, la scaturigine di un'immediata crisi economica della famiglia poiché, alle ordinarie spese mensili (quali, ad esempio, le utenze domestiche, il soddisfacimento delle esigenze dei figli minori) dovrebbe provvedere in via esclusiva la sig.ra LA PALERMA con il proprio stipendio, in quanto il marito, sig. ROMEO Cosimo, sarebbe costretto a dimettersi dal lavoro.

A ciò si aggiungerebbe, altresì, la necessità di locare un appartamento più grande.

Invero, difficoltà di natura economica si palesano già oggi in quanto la ricorrente, al fine di stare il più vicino possibile alla propria famiglia è stata costretta ad effettuare numerosi viaggi per rientrare nel paese di origine e, nell'immediatezza del trasferimento, è stata costretta ad una provvisoria sistemazione in albergo e, successivamente, ad affrontare le spese per la locazione di un immobile e per quant'altro necessario al proprio sostentamento.

Tali spese, come dimostrano gli studi condotti da tre economisti del calibro di Tito Boeri, presidente dell'Inps, Enrico Moretti e Andrea Ichino, risultano essere di gran lunga superiori rispetto a quanto la docente avrebbe speso se fosse stata legittimamente assegnata alla sede ad essa effettivamente spettante.

Tale situazione di disagio e la lontananza della madre hanno causato, nel figlio minore della ricorrente, una perdita di sonno e di appetito e forti dolori al petto e, pertanto, si è ravvisata la necessità di essere sottoposto ad esame "*Ecocolordopplergrafia Cardiaca a riposo e dopo prova fisica*", per come si evince da referto rilasciato dall'Ambulatorio di Cardiologia- Policlinico di Monza, Bovalino del 07/11/2016.

Lo stesso, successivamente, è risultato affetto da "stato ansioso reattivo insonnia" per come emerge dal certificato del 29/11/2016.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato non soltanto al fine di tutelare, senza ritardo, il diritto della sig.ra LA PALERMA a lavorare nell'ambito provinciale di Reggio Calabria/Cosenza, in un sede vicino a quella di residenza della propria famiglia o nella medesima sede di assegnazione provvisoria o, comunque, in sede vicinore rispetto a quella di assegnazione definitiva; esso discende, altresì, dalla natura personalissima dei diritti pregiudicati dal suo illegittimo trasferimento a Guidonia (RM).

Peraltro (e per completezza) occorre rilevare come prima dell'assegnazione della sig.ra LA PALERMA nell'ambito territoriale Lazio, la stessa provvedesse personalmente alla cura della sig.ra MITTICA Maria, sua suocera, affetta da diverse patologie ed in attesa di

riconoscimento di invalidità civile, le cui condizioni di salute sono, altresì, peggiorate negli ultimi mesi (cfr. allegati)

L'allontanamento dell'odierna ricorrente ha comportato la necessità di affidare la sig.ra MITTICA alle cure di un'altra persona che, per amicizia, si reca dalla stessa una volta al giorno, in attesa che le condizioni economiche della famiglia ROMEO-LA PALERMA siano tali da consentire l'assunzione di una persona che le presti una assistenza continua.

3- SUSSISTENZA DEL "FUMUS BONI IURIS" E DEL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE.

Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da tutto quanto sopra esposto emerge, con solare evidenza, la disparità di trattamento realizzatasi tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle G.M. del concorso 2012 e dalle G.A.E. nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute. Nel caso che ci occupa, tale disparità è resa ancora più evidente e grave ove si consideri che la sig.ra LA PALERMA ha maturato un punteggio superiore a quello di molti dei colleghi.

Orbene, com'è noto, il punteggio complessivo assegnato a ciascun insegnante è determinato dalla somma dei punteggi derivanti dall'applicazione, in via preliminare, del c.d. "sistema delle precedenze" delineato all'art. 13 del C.C.N.I. e, successivamente, dalla valutazione dei titoli di ciascuno, dalla maggiore anzianità di servizio (determinata dagli incarichi a tempo determinato svolti in precedenza e/o le supplenze effettuate), nonché l'età anagrafica.

Ed è proprio quest'ultimo criterio (ovvero quello anagrafico) che, nel caso che ci occupa, consente di evidenziare gli errori commessi dall'algoritmo utilizzato nella stesura delle graduatorie emanate dal M.I.U.R..

Ed infatti, per come si evince agevolmente dalla lettura del bollettino dell' U.S.P. di Reggio Calabria allegato, sussistono dei casi quantomeno "inspiegabili" di docenti inseriti in graduatoria in una posizione migliore rispetto a quella della ricorrente, la cui giovane età ed anzianità di servizio, però, non avrebbero potuto MAI consentire di maturare un punteggio superiore a quello della sig.ra LA PALERMA.

Ne discende, pertanto, che la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria e di Cosenza

non rispetta, per come invece dovrebbe, l'ordine di punteggio, criterio fondamentale su cui avrebbe dovuto basarsi l'assegnazione della sede.

Diversamente, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria o Cosenza e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma 0013 in cui è stata, in prima battuta, erroneamente trasferita.

Ed infatti, la ricorrente, proprio in considerazione della disciplina sulla mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 - nonché di quanto previsto dall'ultimo periodo della norma, come modificato dall'art. 1/bis D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016 - aveva confidato nel proprio punteggio, 36 +6 per ricongiungimento familiare e, quindi, di poter concorrere, a parità di condizioni, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nell'Ambito della Provincia di Reggio Calabria.

Peraltro, tale legittima aspettativa si è concretizzata in vero e proprio diritto soggettivo essendo tale punteggio superiore a quello posseduto da ben 73 (settantatre) docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 collocati presso l'Ambito di Reggio Calabria, per come emerge dalle pagine 23-30 del Bollettino della mobilità di scuola primaria dal quale si evince come tutti i docenti assunti derivanti dalla G.M del concorso del 2012 siano identificati a mezzo della dicitura "assegnazione ambito provinciale", presente accanto alla classe di concorso.

Per ciò che concerne l'Ambito provinciale di Cosenza, invece, la sig.ra LA PALERMA ha un punteggio superiore a ben 64 docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 collocati presso per come emerge dalle pagine da 33 a 41 del citato bollettino allegato.

3.2) Ed ancora, in merito alla sussistenza del *periculum in mora*, la necessità di una tutela cautelare immediata, quale unico mezzo capace di paralizzare i gravi ed irreparabili danni subiti dalla sig.ra LA PALERMA (e dalla sua famiglia) a causa della sua assegnazione definitiva presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, è evidente.

Ciò emerge, in via immediata, da tutta la documentazione allegata e, in particolare, dalla certificazione medica dalla quale si evince come il distacco dalla propria famiglia abbia causato alla stessa un forte stress psico-fisico, arrecandole gravi pregiudizi alla salute.

Nelle more di un giudizio ordinario, è evidente che i diritti della ricorrente verrebbero ad essere frustrati ed ulteriormente pregiudicati.

Tutto ciò premesso e considerato, non può revocarsi in dubbio l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, pertanto, alla luce di quanto sopra, la sig.ra **LA PALERMA Mariastella**, *ut supra* rappresentata e difesa e domiciliata, in via cautelare e di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

RICORRE

All'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, fissata la data per la udienza di comparizione delle parti, nonché il termine per la notificazione del presente ricorso alle parti resistenti, Voglia:

Preliminarmente, in via cautelare ed urgente, preso atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del danno grave ed irreparabile:

- 1)** sospendere l'assegnazione definitiva della sig.ra LA PALERMA presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio/Ambito Territoriale della Provincia di Roma, in quanto operata illegittimamente dal M.I.U.R. ai suoi danni ed assegnando, anche temporaneamente e con riserva, la docente LA PALERMA presso l'Ufficio Scolastico Regionale Calabria/Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza-Reggio Calabria;
- 2)** adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni a tutela dei diritti personalissimi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di competenza di dare attuazione all'emanando provvedimento cautelare richiesto;
- 3)** Previa disapplicazione del C.C.N.I. dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dall'art. 1/bis D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, accertare e dichiarare il diritto della docente LA PALERMA all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria/Cosenza, così come richiesto dalla stessa nella domanda di mobilità come prima scelta;
- 4)** Ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria e Cosenza di comunicare l'indirizzo di almeno uno dei docenti controinteressati indicati nel bollettino delle operazioni di mobilità pubblicato in data 29/09/2016 dallo stesso Ufficio;
- 5)** Ove ritenuto opportuno, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio con i soggetti controinteressati, ovvero, con i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 che hanno ottenuto l'assegnazione nell'Ambito indicato prioritariamente dalla ricorrente, in considerazione dell'elevato numero degli stessi e della impossibilità di individuarli tutti, **autorizzare la notifica ex art. 150 c.p.c., o ex art. 151 c.p.c.** (e, comunque, nel modo meno oneroso e più tempestivo), mediante

pubblicazione del ricorso nel sito internet del M.I.U.R. e anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria, Cosenza e Roma.

Ciò si richiede anche in considerazione del fatto che già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010 (C.P.A.) aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

6) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno che sarà eventualmente quantificato nella sede di merito; tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare;

7) Condannare il M.I.U.R. al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

Con ogni più ampia riserva di formulare eventuali ulteriori quesiti e di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori anche in considerazione del comportamento di parte avversa.

Si producono i seguenti documenti:

1. Autocertificazione relativa al reddito;
2. DDG del 02/04/1999;
3. Copia della proposta di assunzione;
4. Copia mail del 29/07/2016;
5. Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale - scuola primaria - anno scolastico 2016/2017;
6. Copia della richiesta tentativo di conciliazione inoltrato per il tramite dell'associazione sindacale "Asset Scuola";
7. Lettera raccomandata a/r del 03/09/2016 con richiesta di chiarimenti all'USP Reggio Calabria e Cosenza;
8. Copia del C.C.N.I. sulla mobilità dell'8.4.2016;
9. Copia dell'O.M. n. 241/2016 dell'8.4.2016;
10. Copia Decreto TAR Lazio n. 3589 del 23/06/2016;
11. Copia provvedimento del Consiglio di Stato n. 4600/2016;
12. Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo - scuola primaria - Ufficio scolastico Provinciale di Reggio Calabria;

13. Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo - scuola primaria - Ufficio scolastico provinciale di Cosenza;
14. Copia ordinanza del 11/11/2016 emessa dal Tribunale Civile di Pavia, in persona del G.L. dott.ssa Federica FERRARI;
15. Copia ordinanza del 28/10/2016 emessa dal Tribunale Civile di Crotone, in persona del G.L. dott. Antonio BARBETTA;
16. Copia ordinanza del 11/10/2016 emessa dal Tribunale Civile di Brindisi, in persona del G.L. dott. Domenico TONI;
17. Copia ordinanza del 20/09/2016 emessa dal Tribunale Civile di Taranto, in persona del G.L. dott. Lorenzo DE NAPOLI;
18. Copia ordinanza del 16/09/2016 emessa dal Tribunale Civile di Trani, in persona del G.L. dott. Giuseppe DI TRANI;
19. Copia contratto di lavoro a tempo indeterminato del marito ROMEO Cosimo;
20. Copia spese sostenute (biglietti aerei, autobus, treno e spese albergo) dalla sig.ra LA PALERMA;
21. Copia referto esame Ecocolordopplergrafia Cardiaca a riposo e dopo prova fisica Rilasciato da Policlinico di Monza (Bovalino) del 07/11/2016;
22. Copia certificato medico rilasciato ROMEO Fabiano Pio rilasciato dal Dottor Renato Giannotti in data 29/11/2016;
23. Copia richiesta invalidità MITTICA Maria;
24. Copia certificato medico dell'11/10/2016 da cui si evince l'aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra MITTICA Maria;
25. Copia certificato medico rilasciato dalla Dott.ssa Francesca CALABRESE del 28/11/2016;
26. Certificato di famiglia;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, ai fini dell'esonero dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima eventuale dichiarazione, superiore ad € 23.056,82 (ovvero due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente

Infine, i sottoscritti difensori, ai sensi e per gli effetti del D.L. 98 del 6.07.2011, dichiara che il valore della prestazione dedotta in giudizio, allo stato attuale è indeterminato e, pertanto, in base alla materia di lavoro, il contributo dovuto è di euro 259,00.

Salvis luribus

Siderno lì 17/12/2016

Avv. Valentina MAIOLO

Avv. Emanuela ROMEO

